


CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL .2.D.9.PR.2011.....



**Conferenza Unificata
20 aprile 2011**

Parere sul decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di attuazione dell'art. 25, comma 10 del Decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28, recante recepimento della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In merito al decreto legislativo recante attuazione dell'art. 25, comma 10 del Decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28, l'Anci, pur prendendo atto dell'estrema urgenza per l'approvazione della norma, nonché dell'importante lavoro svolto nella difficoltà degli uffici coinvolti di rivedere il meccanismo incentivante alla luce dell'attuale situazione del mercato e del trend prospettato, sottolinea tuttavia che l'impegno assunto dal Ministro Romani durante la scorsa riunione politica a concertare il contenuto del provvedimento con i rappresentanti degli enti locali non sia stato rispettato. L'Anci, in particolare, critica fortemente il metodo di lavoro seguito e il mancato invio nei tempi concordati del provvedimento posto all'ordine del giorno.

Per tali ragioni e alla luce del testo condiviso informalmente il 19 aprile nel corso di una riunione tecnica e dal confronto con la posizione in corso di maturazione da parte del Coordinamento interregionale in quella stessa sede, l'Anci formula di seguito alcune osservazioni e richieste emendative di modifica puntuale.

Osservazioni e proposte emendative

L'Anci è consapevole della complessità e della difficoltà di rivedere un meccanismo incentivante che ad oggi rischia di innescare una bolla speculativa e di gravare esponenzialmente sull'utente finale, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto finora dagli uffici tecnici del MISE. Il provvedimento ha infatti un respiro ampio, finalizzato a raggiungere gli obiettivi a fine 2016, annualità in cui è previsto il conseguimento della grid parity, ovvero il momento in cui il mercato dovrà sostenersi da solo e senza incentivi, attraverso un regime transitorio dal 1 giugno 2011 fino al 31 dicembre 2012. L'indicazione nel provvedimento di tutele a favore dell'industria nazionale sulle componenti degli impianti (inverter), nonché garanzie circa lo smaltimento e il riciclo dei moduli fotovoltaici al termine della vita utile dell'impianto, sono in linea con le richieste di Anci di attenzione alle realtà produttive che stanno trovando in alcuni territori una specializzazione settoriale e di filiera.

Per quanto attiene al regime transitorio 2011-2012, l'Anci evidenzia che il decalage progressivo previsto per le due tipologie di impianto individuate, ovvero piccoli e grandi impianti, rischia di non essere sufficientemente in grado di tutelare gli investimenti in corso, soprattutto per quanto riguarda gli impianti a terra, con una penalizzazione delle nuove domande anche per i piccoli impianti.

Pertanto l'Anci propone una maggiore gradualità nella riduzione tariffaria, fino al 31/12/2012, assumendo peraltro cadenza almeno trimestrale. La riduzione delle tariffe entro il 31/12/2012, si propone sia contenuta entro il 20% e non superi il 10% per il 2011.

In particolare, per i piccoli impianti (art. 3, lett. u), sebbene venga confermato il meccanismo previsto dal III Conto Energia, si rileva che, parallelamente ad una riduzione meno drastica delle tariffe incentivanti, sarebbe auspicabile ricomprendere a prescindere dalla potenza installata gli impianti integrati sugli edifici di soggetti privati, soprattutto piccole e medie imprese, non condizionandolo al meccanismo di "scambio sul posto".

L'Anci sottolinea inoltre che la previsione di meccanismi "nuovi" per il nostro Paese (avvicinamento al modello tedesco e regolazione di un periodo transitorio) deve essere accompagnato da una contestuale garanzia di efficienza del sistema, ad esempio di meccanismi sanzionatori per il Gestore di rete in caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio della certificazione di fine lavori, e dei soggetti deputati al controllo.

E' infatti evidenziata una forte problematicità nell'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento, in particolare quelle legate al Registro per i grandi impianti di nuova istituzione, di cui si chiede di verificarne attentamente le modalità di funzionamento e comunque di posticiparne l'eventuale attivazione al 2012.

A tale riguardo, una criticità è rilevata anche in riferimento alla documentazione da presentare per la richiesta di iscrizione al Registro per i grandi impianti (Allegato 3-A lettera b4). Si ritiene oneroso e contraddittorio, in virtù delle procedure semplificate previste, la presentazione di una dichiarazione del Comune competente, soprattutto in caso di comuni piccoli, ai quali deve essere consentita la gestione associata di tale procedura. Si propone quindi di prevedere l'obbligo da parte del proponente di presentare un'autocertificazione in merito all'idoneità del titolo autorizzativo posseduto e di prevedere che la dichiarazione del Comune sia rilasciata esclusivamente nel caso di inidoneità alla realizzazione dell'impianto.

Art. 3 lettera u) – sostituire le parole "che hanno una potenza non superiore a 200 kW" con **"che hanno una potenza non superiore a 1 MW"**;

Art. 13 comma 1, lettera c) – sostituire le parole "del 10% per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto" con **"per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, viene riconosciuto un premio di 4 cent di Euro/kwh"**;

ALLEGATO 3-A - Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro



Lettera b4 – inserire all’inizio della lettera b4 **“autocertificazione da parte del proponente in merito all’idoneità del titolo autorizzativo posseduto”** e aggiungere dopo “dichiarazione del comune competente, attestante che la denuncia di inizio attività o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata di cui al punto b2), ovvero la comunicazione di cui al punto b3), costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto” **“solo nel caso di inidoneità alla realizzazione dell’impianto”**.

